



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 15

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 9 maggio 2026

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 30 aprile 2026 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 21/04/2026, pervenuto in pari data, prot.n.633, presentato dalla Frascati Rugby Club 1949 SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Ferdinando Capece Minutolo, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Meles, giusta procura allegata al reclamo, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione del 15/04/2026, Comunicato Serie B/19/GS, pubblicato in data 16/04/2026, con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, girone 5, disputata in data 12/04/2026, ASD CUS Catania v Frascati Rugby Club 1949 SSDARL, ha dichiarato perdente la società reclamante con il risultato di 28-0 (mete 4 e relative conversioni a 0) in luogo del risultato conseguito sul campo di 34 a 23 (mete 5-2) in favore dell'ASD CUS Catania, per l'infrazione dell'art. 30/1, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e dell'art 30, comma 4, lett. b), del Regolamento di Attività Sportiva, nonché della Regola 3, punti 8, 13, 15 e 16, delle Regole di Gioco della Rugby Union (edizione 2025), della Circolare Informativa C.N.Ar. n°15/2008-2009 (cit. Pronunciamento - Scenario 2 punto 2 "una squadra, secondo la regola, deve disporre di 5 giocatori che siano in grado di giocare in prima linea per far assicurare che, alla prima occasione in cui si renda necessario un rimpiazzo del tallonatore, e, alla prima occasione in cui si renda necessario un rimpiazzo del pilone, la squadra possa continuare a giocare in sicurezza delle mischie con contesa"), e della Circolare Informativa Cnar n.4/2020.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la società reclamante ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che, al contrario di quanto indicato nel referto arbitrale del Sig. Antonio

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Santocono, aveva ottemperato alla disciplina in materia di sostituzione dei giocatori di prima linea.

La stessa società, in particolare, ha precisato che l'ultima sostituzione per infortunio di un proprio giocatore di prima linea, avvenuta al minuto 28 del secondo tempo e che aveva determinato la disputa di mischie *no contest* in quanto non vi era un altro rimpiazzo abilitato a giocare in prima linea, non aveva riguardato il proprio tallonatore, giocatore n.2 Sig. Valerio Quadri, ma il pilone sinistro, giocatore n.4 Sig. Fabio Quagliari, che a sua volta aveva in precedenza sostituito in quel ruolo, al minuto 3 del secondo tempo, il giocatore n.1 Sig. Andrea Della Morte, uscito per infortunio.

La società reclamante, quindi, ha rappresentato che nel corso della gara aveva già provveduto a sostituire due piloni e che l'ultimo cambio in prima linea aveva riguardato un infortunio occorso sempre a un proprio terzo pilone e non, come indicato nel referto dell'arbitro, a quello del proprio tallonatore, il quale, invece era rimasto in campo fino al termine della gara, come era possibile verificare dal filmato allegato al reclamo.

Deduceva, inoltre, l'errata applicazione al caso di specie dell'art. 26 del Regolamento dell'Attività Sportiva.

Pertanto, la società Frascati Rugby Club chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e la revoca della perdita della gara e il ripristino del risultato conseguito sul campo; in subordine, ogni altro provvedimento ritenuto equo e conforme a giustizia.

In via istruttoria, era chiesta la visione del filmato depositato trattandosi di un provvedimento che era scaturito in seguito ad uno scambio di persona.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 27/04/2026, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 30/04/2026, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla suddetta camera di consiglio compariva per il sodalizio, l'Avv. Daniele Meles.

Su richiesta del Collegio, l'Avv. Meles confermava che il reclamo non era stato inviato anche all'ASD CUS Catania.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava la decisione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il referto arbitrale non aveva riportato correttamente quanto avvenuto in occasione della sostituzione che aveva determinato le mischie *no contest*, in quanto nell'occasione non era stato rimpiazzato il tallonatore della società reclamante, il giocatore n.2 Sig. Valerio Quadri, ma il giocatore n.4 Sig. Fabio Quaglieri che era impiegato nel ruolo di pilone sinistro, e che a sua volta in precedenza era subentrato a un altro pilone sinistro che era uscito dal campo a causa di un infortunio. Non si sarebbe trattato, quindi, della prima sostituzione del tallonatore, ma addirittura della terza sostituzione di un pilone e, quindi, a quel punto non erano più disponibili giocatori abilitati a quel ruolo.

Preliminarmente, il Collegio osserva che a termini dell'art. 61, comma 3, del Regolamento di Giustizia, il reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello avverso a un provvedimento omologatorio deve essere inviato in copia, con PEC o lettera raccomandata a.r., anche all'altro affiliato partecipante alla gara a pena di inammissibilità.

Nel caso di specie, che riguarda un provvedimento omologatorio di una gara, il reclamo non era stato inviato anche alla ASD CUS Catania, come prescritto dal sopra citato comma 3.

Da tale circostanza non può che derivare l'inammissibilità del reclamo proposto.

La declaratoria di inammissibilità del reclamo oggi all'esame di questa Corte non consente ovviamente la valutazione dello stesso nel merito.

P.Q.M.

- visto l'art. 61, comma 3, del Regolamento di Giustizia;
- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 30 aprile – 4 maggio 2026

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it